

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER DEL D.LGS. 152/2006. REVISIONE GENNAIO 2022

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.22. Doc. n. 156/22





LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER DEL D.LGS. 152/2006. REVISIONE GENNAIO 2022

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.22. Doc. n. 156/22

LINEE GUIDA SNPA | **41** 2022

ISBN 978-88-448-1099-3 Roma, Marzo 2022

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge 28 giugno 2016, n.132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

Esso costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA.

La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell'ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni, supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al Ministero della transizione ecologica e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi istituzionali. Tale attività si esplica anche attraverso la produzione di documenti, prevalentemente Linee Guida o Report, pubblicati sul sito del Sistema SNPA e le persone che agiscono per suo conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in queste pubblicazioni.

Citare questo documento come segue:

"Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006". Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22.

ISBN 978-88-448-1099-3

© Linea Guida SNPA, 41/22

Riproduzione autorizzata citando la fonte.

Elaborazione grafica:

ISPRA - Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare

Grafica di copertina:

Alessia Marinelli, ISPRA - Area Comunicazione, Ufficio Grafica

Coordinamento della pubblicazione online:

Daria Mazzella, ISPRA - Area Comunicazione

Collaborazione alla pubblicazione:

Patrizia D'Alessandro, ISPRA - Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare

Autore delle foto: Valeria Frittelloni, Irma Lupica, ISPRA Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare

Febbraio 2020 - Revisione gennaio 2022

Abstract

Il decreto legge 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell'art. 184-ter e ha introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, "un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente." Inoltre la L.128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha introdotto un sistema di controlli sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano end of waste autorizzati caso per caso affidandone la competenza al SNPA.

Questa Linea Guida, che rappresenta una revisione delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" pubblicate nel febbraio 2020, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, vuole essere uno strumento per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dell'azione del Sistema sul territorio nazionale.

Parole chiave:

rifiuti, controlli, recupero, end of waste, cessazione, prodotti, materiali.

L'impostazione, il coordinamento e la stesura finale della presente linea guida sono stati curati da Valeria Frittelloni, responsabile del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).

Autori e Componenti GdL (Sottogruppo operativo VI/07-01) SNPA:

- Valeria Frittelloni (ISPRA, coordinamento del GdL);
- Richard Ferrari, Daniele Salvatori, Barbara Villani (ARPAE), Lorenza Bevilacqua, Laura Catalano, Cristina Sgubin, (ARPA Friuli Venezia Giulia), Simone Dionisi (ARPA Lazio), Sabrina Sicher, Federica Stangotto, Silvia Storace, (ARPAL), Stefano Cartaro, Giampaolo Disante (ARPA Marche), Domenico Marchesini, Emma Porro, (ARPA Lombardia), Elena Foddanu (ARPA Piemonte), Francesco Cinti, Alessandra Santucci (ARPA Umbria), Lorena Franz, Luca Paradisi (ARPAV), Alberto Grosso (ARPA Campania), Francesca Minniti, Lucia Muto, Marina Viozzi, (ISPRA).

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	4
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
2.1	DETTAGLIO DELLE PROCEDURE	5
2.1.1	Parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell'articolo 184-ter.....	5
2.1.2	Flusso operativo e tempistiche per pareri di competenza ISPRA/ARPA/APPA.....	7
2.1.3	Attività di controllo	8
3	FINALITÀ DELLA LINEA GUIDA.....	9
4	CRITERI CONDIVISI PER LA REDAZIONE DEL PARERE TECNICO.....	11
4.1	APPROFONDIMENTI POSSIBILI NELL'ISTRUTTORIA TECNICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PARERE TECNICO EOW CASO PER CASO.....	23
4.2	ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE E PRODOTTI.....	27
4.3	ATTIVITÀ SPERIMENTALI PER LA DEFINIZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO EX ART.211 D.LGS. 152/06 E S.M.I. E ART. 29 SEXIES COMMA 9 TER.....	27
5	CRITERI CONDIVISI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	28
5.1	METODOLOGIA PER LA SCELTA DEL CAMPIONE DEGLI IMPIANTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	28
5.2	PREPARAZIONE DELL'ISPEZIONE.....	29
5.3	ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE.....	30
5.4	CONTROLLI SUI RIFIUTI IN INGRESSO	30
5.4.1	Stoccaggio del rifiuto in ingresso	31
5.4.2	Congedo automezzo.....	32
5.5	CONTROLLI SUL PROCESSO DI RECUPERO	35
5.5.1	Operazioni di recupero/ riciclaggio.....	35
5.6	CONTROLLI SUI PRODOTTI IN USCITA.....	38
5.6.1	Cessazione della qualifica di rifiuto	38
5.6.2	Stoccaggio provvisorio del materiale che ha cessato di essere rifiuto presso l'impianto di produzione.....	40
5.6.3	Attività ispettiva del prodotto in uscita	40
5.6.4	Conformità alle norme di riferimento del prodotto	41
5.7	SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI	44
6	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA.....	45

1. INTRODUZIONE

La presente Linea Guida, revisione di gennaio 2022 della Linea Guida n. 23/2020, è stata redatta in applicazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e revisionata sulla base delle risultanze dei controlli effettuati nel primo anno di applicazione della Legge 128/2019, nonché a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

L'obiettivo della Linea guida è restituire una prospettiva del SNPA unitaria e trasparente del complesso tema della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/06 e degli adempimenti previsti a carico del SNPA. In particolare, la linea guida intende garantire un approccio condiviso ed omogeneo delle Agenzie e di ISPRA in merito alle diverse competenze attribuite alle stesse sia in fase istruttoria, nella predisposizione del parere obbligatorio e vincolante (DL 77/2021), sia in fase di controllo. Resta fermo che la procedura di cui all'art. 184 ter comma 3 ter non esaurisce i controlli a cui il gestore può essere sottoposto.

La Linea Guida è stata elaborata dal Sottogruppo operativo VI/07-01 - Ciclo dei rifiuti nell'ambito del programma triennale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 2018-2020.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'end of waste, ovvero la *Cessazione della qualifica di rifiuto*, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. La nozione di end of waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la direttiva espressamente (considerando n. 22) considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

Nel recepire la direttiva 2008/98, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 184-ter, "*Cessazione della qualifica di rifiuto*", che al comma 2 in linea con quanto suggerito nella direttiva prevede che l'operazione di recupero possa consistere semplicemente nel controllare i rifiuti. Ciò significa, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto, volto a verificarne le caratteristiche affinché esso cessi di essere tale, è

un'operazione di recupero a tutti gli effetti. In linea generale, affinché un rifiuto cessi di essere considerato tale, deve essere sottoposto ad un'operazione di recupero il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

2.1 DETTAGLIO DELLE PROCEDURE

2.1.1 Parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell'articolo 184-ter

Il D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell'art. 184-ter introducendo nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, "*un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPR o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.*"

Il comma 3 nello specifico dispone che in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPR o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Nel rispetto della norma, pertanto, laddove siano stati emanati regolamenti comunitari o decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto, il parere obbligatorio e vincolante non è previsto.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente linea guida i semilavorati, i sottoprodotti¹ e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l'attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.

Nell'ambito dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante da parte di ISPRA o ARPA/APPA, di cui al comma 3 dell'art. 184-ter, è stata individuata la ripartizione delle competenze come di seguito indicata.

¹ Per la definizione di sottoprodotto si rimanda all'art.184-bis e al DM 264/2016 art.6 comma 1.

ARPA/APPA esprime parere nei casi previsti al comma 3 articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 previa richiesta formale da parte dell'Autorità Competente per territorio. Inoltre, ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06, nell'ambito dell'iter istruttorio degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 213 del D.lgs. 152/06), le Agenzie sono chiamate ad esprimere parere anche con riferimento alla modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

ISPRA, previa richiesta formale da parte delle ARPA/APPA, fornisce il proprio supporto alle stesse laddove siano chiamate ad esprimere il parere vincolante in casi particolarmente complessi e innovativi. Inoltre, è competenza di ISPRA l'espressione del parere nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle AIA di competenza statale.

Il parere di Ispra e delle ARPA/APPA è finalizzato alla valutazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-ter e ai criteri dettagliati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (vedi capitolo 4). Il parere inoltre valuta gli aspetti ambientali e non contiene valutazioni rispetto agli impatti sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, né sull'applicazione di standard sanitari, non di competenza di SNPA.

2.1.2 Flusso operativo e tempistiche per pareri di competenza ISPRA/ARPA/APPA

Il D.L. n. 77/2021 nell'introdurre il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente nei procedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi, non ha definito in dettaglio modalità e tempistiche procedurali.

Al fine di garantire efficacia nello svolgimento della nuova funzione assegnata a ISPRA/ARPA/APPA, con il presente paragrafo si definiscono tali aspetti, tenendo anche conto del fatto che il parere si configura come un endoprocedimento del procedimento autorizzatorio in questione.

La procedura individuata dal SNPA, di seguito decritta, prevede modalità e tempi che si prefiggono di consentire alle Autorità competenti il rispetto delle tempistiche previste per i procedimenti autorizzativi (ex artt.27, 27 bis, 29 quater, 208, 209, 211 del d.lgs.152/2006).

a. Fase preliminare

L'art. 184 ter, comma 3, prevede che l'istanza di autorizzazione sia presentata all'Autorità Competente che quindi, come di prassi, verifica la completezza formale e tecnica al fine della procedibilità dell'istanza.

b. Richiesta di parere

L' Autorità Competente richiede esplicitamente parere ai sensi dell'art. 184 ter comma 3.

L' Autorità Competente avvia il procedimento secondo le disposizioni legislative del caso. Affinché i termini temporali per la conclusione del procedimento siano rispettati dalle Agenzie è necessario che contestualmente siano messi a disposizione i documenti istruttori utili all'espressione del parere stesso.

c. Richiesta di integrazioni all'istanza

ISPRA/ARPA/APPA, entro il termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta di parere da parte della Autorità Competente, può richiedere alla stessa, qualora necessario, integrazioni documentali o chiarimenti rispetto ai documenti già in possesso.

d. Espressione del parere

ISPRA/ARPA/APPA, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta formale dell'Autorità Competente, esprime il parere finalizzato esclusivamente alla verifica degli aspetti ambientali.

2.1.3 Attività di controllo

Il comma 3 ter dell'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006, prevede un sistema di controlli delle autorizzazioni rilasciate "caso per caso" adottati, riesaminati o rinnovati, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente.

In particolare, stabilisce che "l'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dall'ISPRA controlli *a campione*, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione".

Il controllo di cui al comma 3 ter riguarda gli impianti di recupero per i quali le autorità competenti hanno adottato, riesaminato o rinnovato i provvedimenti autorizzatori successivamente alla data di entrata in vigore della legge 128/2019 (3 novembre 2019). I controlli riguardano da una parte la verifica della conformità delle modalità gestionali rispetto all'atto autorizzativo e dall'altra la conformità alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184 ter.

Nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione rilasciato si riferisca a un impianto non ancora in esercizio la verifica non può iniziare prima dell'avvio effettivo dello stesso (vedi § 5.1).

Il Decreto Legge 77/2021 ha soppresso i commi 3-quater e 3-quinquies dell'art. 184-ter introdotti dalla Legge 128/2019 nell'art. 14 che prevedevano, in relazione agli esiti dell'attività di controllo comunicate da ISPRA/ARPA, l'adozione da parte del MiTE di proprie conclusioni. Queste ultime venivano successivamente trasmesse alle Autorità Competenti al fine di avviare un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione.

Vengono, inoltre, soppresse le disposizioni relative al termine per l'invio degli esiti dell'attività ispettiva, precedentemente (Art. 184-ter comma 3-ter) indicato in 15 gg dalla conclusione ispettiva della stessa, ed il termine di 60 gg fissato per la conclusione del procedimento a decorrere dall'inizio della verifica.

Le fasi procedurali possono così sintetizzarsi:

- L'Ispra (o ARPA/APPA delegata) deve controllare, "*a campione*", la conformità delle modalità operative/gestionali degli impianti alle condizioni "generali" EoW e agli atti autorizzativi.
- La scelta del campione sarà effettuata con le modalità indicate nel § 5.1.
- L'inizio della verifica sugli impianti coincide con la data del primo giorno di controllo presso l'impianto /installazione in contraddittorio con il gestore, sentita formalmente e preventivamente l'Autorità competente sul singolo procedimento.
- Al fine della predisposizione, da parte di ISPRA, della relazione annuale ai sensi del comma 3-sexies dell'art. 184-ter, gli esiti della verifica (sia in caso di conformità che di non conformità) vanno comunicati ad ISPRA e all'Autorità competente.
- L'ISPRA redige una relazione annuale sulle verifiche e sui controlli effettuali ai sensi della norma in esame e la comunica al Ministero della transizione ecologica entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sono fatti salvi i procedimenti conseguenti di altra natura, differenti e ulteriori, previsti dalla legge in caso di accertata non conformità della gestione degli impianti agli atti autorizzatori rilasciati e/o alle norme vigenti.

3. FINALITÀ DELLA LINEA GUIDA

La legge 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

L'art.184 ter, come già evidenziato, prevede che ISPRA e le ARPA partecipino alla procedura di rilascio dell'autorizzazione rendendo il parere obbligatorio e vincolante all'autorità competente e successivamente procedano attraverso il controllo a campione degli impianti autorizzati.

Al fine di garantire omogeneità ed efficacia dell'azione del SNPA sul territorio, la presente Linea Guida fornisce indicazioni operative per l'applicazione della disciplina.

In particolare, l'articolo 4 comma 4 della L. 132/2016 prevede che "l'ISPRA adotti, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale".

L'art. 6 della legge 132/2016 disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo.

La presente Linea Guida si propone, pertanto, in via prioritaria di fornire gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune ed omogeneo per la valutazione istruttoria ai fini del rilascio del parere di cui al comma 3 e di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni

nell'ambito dei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti che hanno cessato di essere tali ai sensi dell'art. 184 ter. L'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 detta la disciplina per l'autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in particolare individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di prevenzione, sostenibilità, proporzionalità previsti dall'art. 178 dello stesso decreto.

L'autorizzazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi a essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico

Nella predisposizione del parere vincolante è necessario tenere in considerazione, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art.184 ter, anche quanto disposto dal comma 3 dell'art. 184-ter, che individua i criteri dettagliati sulla base dei quali devono essere rilasciate le autorizzazioni. Tali criteri sono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Le attività ispettive presso gli impianti di recupero/riciclaggio prevedono la verifica della conformità delle modalità operative e gestionali degli stessi rispetto agli atti autorizzativi, ed ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 184-ter.

Di seguito si sintetizzano le quattro fasi principali di ispezione utili a guidare il SNPA nell'implementazione del controllo previsto dall'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006:

- a) definizione di una strategia e pianificazione delle ispezioni finalizzata a identificare il campione da sottoporre a controllo come richiesto dalla norma;
- b) preparazione ed esecuzione dell'ispezione;
- c) comunicazione dei risultati dell'ispezione.

L'articolo 34 della direttiva 851/2018/UE impone alle autorità competenti di sottoporre a ispezioni periodiche gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, che raccolgono o trasportano rifiuti

su base professionale, intermediari e commercianti e gli stabilimenti o le imprese che producono rifiuti pericolosi. Le ispezioni, relative alle operazioni di raccolta e trasporto, riguardano l'origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

Gli Stati membri possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell'ambito del sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), in particolare per quanto riguarda la frequenza e l'intensità delle ispezioni.

Inoltre, è opportuno tenere in considerazione alcuni criteri minimi generali non vincolanti per le ispezioni ambientali stabiliti dalla Raccomandazione 2001/331/CE tra cui:

- visite al sito;
- monitoraggio del raggiungimento degli standard di qualità ambientale;
- esame di relazioni e dichiarazioni di audit ambientale;
- esame e verifica di qualsiasi auto-monitoraggio effettuato da o per conto di operatori di impianti soggetti a controllo;
- valutazione delle attività e delle operazioni svolte presso l'installazione soggetta a controllo;
- controllo dei locali e delle attrezzature pertinenti (compresa l'adeguatezza con cui è mantenuto) e l'adeguatezza della gestione ambientale nel sito;
- verifica delle registrazioni pertinenti conservate dagli operatori di impianti soggetto a controllo.

4. CRITERI CONDIVISI PER LA REDAZIONE DEL PARERE TECNICO

La modifica dell'art. 184-ter con il D.L n 77/2021, convertito in legge con la L. n. 108 del 29/07/2021, ha previsto, come già rilevato nelle precedenti sezioni della presente Linea Guida, che *"In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente"*.

Pertanto in attuazione di quanto previsto si ritiene, nella presente sezione, di individuare modalità comuni per

l'analisi tecnica in fase istruttoria per il rilascio del parere all'Autorità competente. La standardizzazione del procedimento istruttorio svolto dalle Agenzie e da ISPRA al fine del rilascio del parere EoW caso per caso risulta di fondamentale importanza per garantire l'omogeneità sul territorio e migliorare anche l'efficacia del successivo controllo di conformità della gestione e della produzione di EoW rispetto agli atti autorizzatori rilasciati, nonché alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-ter.

Di seguito sono schematizzati gli elementi principali che si ritiene opportuno analizzare in fase istruttoria, nonché i principali contenuti del parere tecnico EoW caso per caso. Ai fini di agevolare l'iter istruttorio per la predisposizione del parere si ritiene opportuno che il proponente accompagni l'istanza di autorizzazione con un'apposita relazione tecnica utilizzando lo schema delle tabelle 4.1 e 4.3, di seguito riportate.

Tabella 4.1 - Sintesi degli aspetti da analizzare in fase di istruttoria tecnica per la predisposizione del parere ed elementi minimi da includere nel parere tecnico EoW

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ²			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
Condizioni	a)	Definire l'uso o gli usi specifici della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere indicati i potenziali utilizzi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descrizione dettagliata dell'uso specifico previsto per l'EoW (ad es. processo, funzione, fase del processo in cui viene sostituita la materia prima e individuazione della materia prima o oggetto sostituiti). 2. Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontando le stesse con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c). 3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese. 	È necessario che l'Agenzia/ISPR A possa individuare in modo certo e univoco come sarà reimpiegato l'EoW nella successiva fase di utilizzo e quale materia prima viene sostituita	Sezione "Condizioni" – lett a) Descrizione dell'/degli uso/i ammesso/i per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, e, se previste, le fasi del processo produttivo in cui viene utilizzata/o. Nel caso di attività sperimentale (art. 211) di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere gli utilizzi possibili.
		La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici			

² Ulteriori informazioni sono contenute in: MIW, IMPEL, Making the circular economy work. Guidance for regulators on enabling innovations for the circular economy (prevention and re cycling of waste). Practical tool 1, Part A. <https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2019/08/Guidance-Making-the-Circular-Economy-Work.pdf>

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ²			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
Condizioni	b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o per l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	<ol style="list-style-type: none"> Descrizione del mercato o della domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto. Descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti: <ol style="list-style-type: none"> contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc. Esistenza di altri produttori dell'end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o una domanda; Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato. Indicazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto: deve essere presentata una valutazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto. 	È necessario che l'Agenzia/Ispra possa avere evidenza che esiste una domanda per l'EoW che il proponente intende produrre e le modalità e tempistiche di stoccaggio dell'EoW.	Sezione "Condizioni" – lett b) Descrizione degli esiti della valutazione istruttoria sull'esistenza di un potenziale mercato/domanda per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, anche considerando, oltre ai casi di mercato consolidato, gli EoW nuovi che necessitano di sbocchi commerciali in via di affermazione. Descrizione delle modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.
Condizioni	c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti	Dimostrare la conformità a Standard tecnici	<ol style="list-style-type: none"> Descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata e degli standard tecnico-prestazionali applicabili, quale ad esempio: <ol style="list-style-type: none"> Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE Norme tecniche di prodotto europee/nazionali. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc) o di altri Stati Membri 	È necessario che l'Agenzia/Ispra possa individuare chiaramente le norme e gli standard di prodotto applicabili in relazione alla materia prima sostituita.	Sezione "Condizioni" – lett c) Descrivere le norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico-prestazionali (parametri) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare. (Questi aspetti possono coincidere con i contenuti del criterio dettagliato c)

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ²			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
applicabili ai prodotti		<p>IV.Criteri EoW nazionali V.Criteri EoW adottati da altri Stati membri VI.Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).</p> <p>Se esistenti, sono da preferire standard internazionali, UE o statali. Devono essere definiti gli eventuali parametri da analizzare e la frequenza di analisi.</p> <p>Laddove applicabile, è richiesta una valutazione rispetto agli adempimenti in materia di sostanze pericolose e prodotti collegati</p> <p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p> <p>2. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	<p>Nel caso di prodotti innovativi acquisire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l'oggetto per lo scopo specifico</p>	<p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard tecnici.</p>	

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ²			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
Condizioni	c) sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Dimostrare la conformità standard ambientali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Devono essere indicati gli standard (parametri e valori di riferimento) ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo. 2. Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo. 3. Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. 4. Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione. 	<p>È necessario che l'Agenzia/ISPR A possa individuare le norme e gli standard ambientali che l'EoW dovrà rispettare. È anche possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi.</p>	<p>Sezione "Condizioni" – lett c) Indicare gli standard ambientali della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri e limiti di riferimento da misurare e della frequenza analitica, per ciascun utilizzo.</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard ambientali.</p>

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ²			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
Condizioni	d)	Dimostrare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima	<p>Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate, in modo alternativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto in sostituzione della materia prima, anche in base a dati di letteratura La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator) Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili. Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali interessati. 	<p>È necessario che l'Agenzia/ISPR A possa chiaramente ritenere soddisfatta la condizione d) per quanto attiene agli impatti sull'ambiente</p>	<p>Sezione "Condizioni" – lett d)</p> <p>L'ARPA o l'ISPR A si esprimono per le materie di propria competenza che non includono la valutazione degli impatti sulla salute umana. Descrizione delle modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente.</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere le modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente</p>

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ²			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
			<p>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale.</p>		

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ³		
		Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
Criteri dettagliati	a)	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso.</p> <p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per i rifiuti identificati con un codice dell'elenco europeo XXYY99 è necessario, inoltre, che sia presentata una completa descrizione delle caratteristiche del rifiuto e del processo che lo ha generato</p>	<p>L'Agenzia/ISPRa deve essere in grado di individuare tutte le tipologie di rifiuto ammissibili per la produzione dello specifico EoW proposto, compresi gli eventuali inquinanti da sottoporre a verifica in ingresso e le eventuali caratteristiche merceologiche/ chimiche dei rifiuti stessi. Si suggerisce di accettare i codici XXYY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare</p>	<p>Sezione "Criteri dettagliati" – lett a) Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero, evidenziando le caratteristiche merceologiche/chimiche del rifiuto. Se pertinente indicare i limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno descritte dettagliatamente le specifiche tipologie di rifiuto richieste dal proponente, e, se assentite, le relative caratteristiche chimico- fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>
	Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero			

³ Ulteriori informazioni sono contenute in: MIW, IMPEL, Making the circular economy work. Guidance for regulators on enabling innovations for the circular economy (prevention and re cycling of waste). Practical tool 1, Part A. <https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2019/08/Guidance-Making-the-Circular-Economy-Work.pdf>

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ³		
		Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
b)	Processi e tecniche di trattamento consentiti	Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di individuare i processi e le tecniche di trattamento necessarie per l'ottenimento dell'EoW, nonché l'operazione di recupero associata, di cui all'allegato C al Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (incluso il solo controllo).	Sezione "Criteri dettagliati" – lett b) Descrizione dei processi e delle tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del d.lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I e i parametri di processo da monitorare, se previsti. In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 ed R9, dell'Allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i..
c)	Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.	Vedi condizioni c) e d).	Sezione "Criteri dettagliati" – lett c) Fare riferimento alla condizione lett. c) e d). Specificare, se pertinente, altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a).

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3	Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ³		
	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Deve essere descritto il sistema di gestione che comprenda tutti gli elementi atti a garantire che il processo per la cessazione di qualifica del rifiuto sia adeguatamente controllato, overosia siano soddisfatte le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione di sistema, sia di definizione (es. procedure, istruzioni operative.) che di registrazione (ad esempio check list, report periodici ecc.) dalla quale sia evidente che per ogni lotto sono rispettate le condizioni e i criteri previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto. In relazione all'automonitoraggio devono essere indicate le modalità e le frequenze di controllo dei rifiuti in ingresso (se previste) e dell'EoW per lotti, l'identificazione del lotto ed i parametri da sottoporre a verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tali parametri devono essere analizzati, se del caso, presso laboratorio che applichi metodi di prova ufficiali e/o interni e/o normalizzati e/o non normalizzati adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, e risponda ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025.</p> <p>Qualora non fosse possibile identificare il lotto in termini quantitativi, si potrà anche ricorrere ad un criterio di tipo temporale da valutare caso per caso.</p> <p>Le procedure minime da prevedere sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso. - Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti). - Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti, - Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste) - Definizione del lotto dell'EoW 	<p>L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di verificare le procedure del sistema di gestione atte a descrivere il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto. Il sistema di gestione può essere riconosciuto da un Ente Terzo indipendente (certificazione) oppure essere interno all'Azienda. Il lotto può essere definito come "un insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione del lotto possono essere temporali o quantitativi." Il lotto temporale" può essere definito lotto dinamico, mentre il lotto "per quantitativi" può essere definito come "lotto chiuso". La prima casistica può essere applicata</p>	<p>Sezione "Criteri dettagliati" – lett d) Descrivere i contenuti minimi del sistema di gestione, ivi inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica In caso di SG certificato valutare l'estratto, mentre valutare l'intero SG in caso si tratti di un sistema non riconosciuto da un Ente Terzo indipendente.</p>

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ³		
		Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
		<ul style="list-style-type: none"> - Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW. - Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti. - Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita 	<p>nel caso di processi di recupero omogenei, che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente (dove per regolarmente generato si intende quanto indicato nel D. Lgs. 36/03 e s.m.i.) e che generano EoW costanti nel tempo. Negli altri casi il lotto sarà "chiuso" e la caratterizzazione analitica sarà riferita ad una definita unità di peso o volume che contraddistingue il lotto. I lotti devono essere mantenuti separati tra loro.</p>	

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ³		
		Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
Criteri dettagliati	e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	<p>Presentare un modello di dichiarazione di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la conformità del lotto di produzione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ragione sociale del produttore 2. Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto 3. Uso specifico (condizione a) previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. 4. Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione 5. Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. <p>Nel caso di marchiatura CE, allegare documentazione.</p>	L'Agenzia/ISPRA deve verificare che l'istanza includa il riferimento alla dichiarazione di conformità a garanzia di attestazione della cessazione della qualifica di rifiuto.	Sezione "Criteri dettagliati" – lett e) Deve essere visionato il modello di dichiarazione di conformità presentato dalla Ditta

4.1 APPROFONDIMENTI POSSIBILI NELL'ISTRUTTORIA TECNICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PARERE TECNICO EOW CASO PER CASO

Come specificato all'art. 184-ter, comma 3 *"In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269".* Quando le istanze del

proponente facciano riferimento alle condizioni tecniche di recupero disciplinate da tali decreti, ai fini del rilascio del parere EoW caso per caso da parte delle Agenzie/ISPRA, le disposizioni di cui ai citati decreti, possono essere prese come riferimento tecnico, nelle valutazioni istruttorie finalizzate all'espressione del parere tecnico EoW caso per caso per il rilascio delle autorizzazioni, anche valutandole ed adattandole in considerazione delle novità tecnologiche intervenute e delle istanze dei proponenti (come previsto dall'art. 3, comma 1 del DM 05/02/1998).

La struttura dei suddetti criteri ministeriali trova, infatti, per diversi aspetti, una corrispondenza nei criteri dettagliati introdotti nel comma 3 dell'art. 184-ter, come si può evincere dalla tabella 4.2 che segue.

Tabella 4.2 - Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate

Criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3 (così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019)	Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05
Materiali in entrata ammissibili	Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto
Processi e tecniche di trattamento consentiti	Attività di recupero
Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti

Qualora il caso in esame, con esclusione delle autorizzazioni rilasciate in base ai regolamenti comunitari e ai decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto, faccia riferimento esplicitamente o meno alle norme tecniche individuate dai suddetti decreti, è necessario in fase istruttoria approfondire in particolare la valutazione dei criteri dettagliati di cui alle lettere d) ed

e) del citato comma 3, rispettivamente relativi ai sistemi di gestione e alla dichiarazione di conformità.

Dal punto di vista operativo, quindi, possono presentarsi le situazioni riportate in tabella 4.3, colonna 1. Nella colonna 2 sono schematizzate le indicazioni circa le modalità di valutazione che possono essere adottate nei singoli casi.

Tabella 4.3 - Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria ai fini del rilascio del parere tecnico EoW caso per caso
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Si ritiene che la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a b) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d). Le valutazioni sui criteri dettagliati del comma 3 devono concentrarsi sulle lettere d) ed e).
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)	I casi previsti dai citati decreti devono essere riportati nel parere. Si ritiene che la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a b) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d). Le valutazioni sui criteri dettagliati del comma 3 devono concentrarsi sulle lettere d) ed e).
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti (criterio dettagliato a); 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati b), d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria ai fini del rilascio del parere tecnico EoW caso per caso
5	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.</p>	<p>I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criteri dettagliati d) ed e); 2. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 3. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 4. verifica della condizione c) ossia il rispetto dei requisiti tecnici per gli utilizzi proposti 5. verifica della condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.
6	<p>Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali</p>	<p>I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica delle le nuove specifiche tecniche e/ ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 2. criteri dettagliati c), d) ed e); 3. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 4. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 6. verifica della condizione c) ossia il rispetto dei requisiti tecnici per gli utilizzi proposti; 5. verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento 6. verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1;

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria ai fini del rilascio del parere tecnico EoW caso per caso
7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti)	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni dovranno concentrarsi sulle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto 1 al punto 6 e del rispetto delle condizioni da a) a d) e dei criteri dettagliati da a) ad e) Vanno comunque definiti i criteri dettagliati d) ed e).
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.	Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 d.lgs. 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.

4.2 ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE E PRODOTTI

L'articolo 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 al comma 5 bis prevede che "La persona fisica o giuridica che:

- a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o
- b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

Le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto.

Laddove applicabile pertanto è richiesta al soggetto istante una valutazione del rispetto degli adempimenti in materia di sostanze pericolose e prodotti collegati, così come riportato in Tabella 4.1 per il rispetto della condizione c).

4.3 ATTIVITÀ SPERIMENTALI PER LA DEFINIZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO EX ART.211 D.LGS. 152/06 E S.M.I. E ART. 29 SEXIES COMMA 9 TER

L'autorizzazione di attività di sperimentazione e ricerca, ex art. 211 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è finalizzata a testare processi tecnologici innovativi di recupero/riciclaggio che non comportino utile economico in impianti che abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe esplicitate nel provvedimento di autorizzazione.

Anche per questi impianti è prevista la possibilità di definire criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di specifiche tipologie di rifiuti.

Tale tipologia di autorizzazione può essere presa in considerazione qualora si abbia la necessità di verificare preventivamente l'utilizzabilità di determinati rifiuti in uno specifico processo di trattamento per la produzione di end of waste (vedi anche i contenuti specifici inseriti nella tabella 4.1 in merito alle attività sperimentali di recupero). Come stabilito dal comma 4 dell'art. 211 in caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma ex art. 211 dovrà essere rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In linea generale, il ricorso alla sperimentazione potrà essere, quindi, motivato dal carattere innovativo e/o di ricerca del prodotto o del processo di recupero/riciclaggio dei rifiuti proposto e si configura in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo di tecniche/tecnologie innovative;
- impiego di rifiuti la cui idoneità tecnica per lo specifico trattamento con tecniche/tecnologie note deve essere accertata;
- impiego di rifiuti la cui idoneità ambientale e/o sanitaria a seguito del trattamento per l'ottenimento di un prodotto EoW deve essere accertata;
- sviluppo di prodotti innovativi.

5. CRITERI CONDIVISI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

5.1 METODOLOGIA PER LA SCELTA DEL CAMPIONE DEGLI IMPIANTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

La Legge 128/2019 di conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 e successivamente il d.lgs. n. 116/20, che hanno modificato l'articolo 184 ter del d.lgs. n. 152/2006, al comma 3 ter, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, prevede che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'Agenzia Regionale e provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlli, a campione, sentita l'autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione.

Risulta utile definire criteri univoci e trasparenti al livello nazionale per la definizione del campione da sottoporre al controllo.

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 n. 331, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, ha sottolineato come le ispezioni costituiscano un anello indispensabile della catena regolamentare e uno strumento efficiente per contribuire a un'attuazione più coerente della normativa ambientale in tutta la Comunità Europea, anche al fine di evitare distorsioni della concorrenza, in un'ottica di promozione della conformità degli impianti alle prescrizioni ambientali.

Le autorità competenti comunicano, al momento del rilascio, i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,

riesaminati o rinnovati al Ministero della Transizione ecologica, attraverso il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni (Recer) (art. 184-ter comma 3-septies) operativo dal 1/10/2021.

Il MiTE provvede, attraverso il Recer, a redigere ogni sei mesi l'elenco delle autorizzazioni allo stesso pervenute. Tale elenco sarà costituito dagli impianti le cui autorizzazioni (articoli 208, 209, 211 e titolo III-bis della parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006), sono state rilasciate/rinnovate/riesaminate ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter, ossia quelle "caso per caso". L'elenco, suddiviso per Regioni, viene ordinato alfabeticamente in base alla Ragione sociale del soggetto titolare del provvedimento di autorizzazione e numerato progressivamente.

Dall'elenco sono estratti gli impianti da sottoporre a controllo per ogni semestre.

Gli impianti autorizzati ai sensi del titolo III-bis della parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 (AIA), se presenti nell'elenco, sono sottoposti a controllo secondo la programmazione annuale delle attività ispettive degli impianti in AIA di ogni Agenzia.

Gli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. n. 152/2006 sono sottoposti a controllo in misura del 5% dei provvedimenti rilasciati nel semestre di riferimento, secondo una selezione effettuata attraverso un generatore casuale di numeri / algoritmo di calcolo da associare all'elenco progressivamente numerato.

Il campione da sottoporre a controllo per ogni regione sarà dunque costituito dagli impianti autorizzati AIA, inseriti nella programmazione annuale delle attività ispettive di ogni Agenzia, e dal 5% a livello regionale dei provvedimenti autorizzatori rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 presenti nell'elenco che viene aggiornato

ogni semestre. In ogni caso, il numero di controlli per Regione sugli impianti non AIA non può essere inferiore a 4 in un anno (due per semestre), se non nel caso in cui in un territorio regionale non risultino rilasciate un numero inferiore di autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'articolo 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006. Il numero di controlli per Regione sugli impianti non AIA, inoltre, non può essere, nell'ultimo semestre dell'anno, superiore a sei.

Campione degli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D. lgs. 152/06 da sottoporre a estrazione casuale

L'elenco numerato trasmesso dal Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) ogni semestre sarà sottoposto all'estrazione casuale del campione (5% impianti da controllare con un minimo di 4 per anno). L'elenco del campione sarà disponibile all'inizio del semestre, i conseguenti controlli saranno svolti nel corso del semestre stesso.

L'elenco trasmesso dal REcer nel successivo semestre andrà ad integrare quello precedente a meno degli impianti già sottoposti a controllo, e così via per i semestri successivi. Ciascun impianto rimarrà nell'elenco per 2 semestri. L'elenco sarà reso pubblico sui siti dell'ISPRA, delle Agenzie regionali e provinciali della protezione dell'ambiente e del SNPA.

Resta fermo che gli impianti non estratti potranno comunque essere sottoposti ad ulteriori eventuali controlli ambientali.

Gli impianti mobili, autorizzati ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/06, possono avviare la campagna di attività in luogo diverso rispetto alla Regione dove l'impianto mobile è stato autorizzato, ovvero su tutto il territorio nazionale. Tale modalità comporta una diversa gestione dell'attività ispettiva, anche in considerazione che siffatte campagne possono avere durata inferiore ai 30 giorni (es. casi di emergenza

e/o di fermo impianto fisso). In tali circostanze per queste tipologie impiantistiche, qualora presenti nell'elenco ed estratte per il controllo, è opportuno prevedere attività in coordinamento con l'Arpa territorialmente competente dove avrà luogo la campagna di attività.

Al fine inoltre di agevolare la programmazione delle attività ispettive su suddetti impianti, l'ARPA competente per territorio, ove è stato rilasciato l'atto autorizzativo, potrà richiedere all'interessato di essere informata dell'avvio della campagna di attività contestualmente alla comunicazione prevista dall'art. 208 comma 15. Gli impianti mobili per i quali non si riscontrano campagne di attività nel periodo di estrazione, resteranno in elenco per un massimo di due annualità, ovvero quattro semestri. I nuovi impianti autorizzati ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter non ancora operativi, resteranno nella lista fino a quando non sarà comunicata alla Regione ed all'ARPA territorialmente competente la loro operatività (che può coincidere, ad esempio, con collaudo/messa in esercizio per nuovi impianti, modifiche/varianti). Solo dopo tale data saranno conteggiati i due semestri di permanenza nell'elenco al fine dell'estrazione per la verifica ispettiva.

5.2 PREPARAZIONE DELL'ISPEZIONE

L'ispezione sull'impianto ha come obiettivo primario la verifica della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, rispetto agli atti autorizzatori rilasciati nonché rispetto alle condizioni che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 1 dell'art.184 ter del d.lgs. 152/06 di seguito riportate:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Le risorse umane e le attrezzature sono definite sulla base:

- della complessità di un'installazione
- della valutazione del rischio, determinata tenendo conto degli esiti delle visite ispettive precedenti svolte presso l'impianto e degli impatti complessivi derivanti dalla specifica attività.

Per la pianificazione e l'esecuzione dell'ispezione devono essere definite preliminarmente le attrezzature e i mezzi necessari (compresi dispositivi di sicurezza, attrezzature di campionamento nel caso in cui sia richiesta la raccolta di campioni, computer portatile se disponibile e conveniente...).

Preliminarmente all'ispezione è necessario avere a disposizione la documentazione relativa alle caratteristiche strutturali e gestionali dell'impianto oggetto del controllo.

L'analisi preliminare della documentazione raccolta deve consentire una migliore comprensione del ciclo produttivo dell'impianto e della sua storia, nonché degli eventuali punti critici del processo di recupero/riciclaggio. Sulla base della valutazione delle informazioni raccolte è utile predisporre:

- una lista di controllo per facilitare l'ispezione che contempli la verifica dei punti critici del processo di recupero/riciclaggio;
- l'elenco della documentazione che deve essere fornita dall'operatore (ad es. registri di carico e scarico dei rifiuti, registri di automonitoraggio, relazioni annuali presentate alle autorità);
- attrezzature per eventuali campionamenti e DPI.

5.3 ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE

Il gruppo ispettivo in occasione del primo ingresso all'impianto illustra al Gestore la finalità dell'ispezione e le sue fasi che potranno svolgersi in una o più giornate secondo la complessità dell'impianto.

L'attività ispettiva dovrà essere descritta attraverso verbali di attività redatti nel corso del controllo e controfirmati dal personale presente sia di parte aziendale sia di parte ispettiva. In tale ambito saranno annotate le eventuali osservazioni/contestazioni del Gestore.

5.4 CONTROLLI SUI RIFIUTI IN INGRESSO

Prima dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto di trattamento, il gestore deve acquisire tutte le informazioni necessarie per l'individuazione e la caratterizzazione del rifiuto stesso (cosiddetta omologa).

Nel corso della visita dovrà essere verificato che:

- a) l'accettazione dei rifiuti sia svolta da personale con appropriato livello di formazione e addestramento.
- b) controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso.
- c) controlli supplementari, eventualmente anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità.
- d) verifica dei documenti e pesatura del carico, presso la stazione di ricevimento, di ciascun automezzo in ingresso all'impianto con ritiro e controllo della documentazione richiesta.

Inoltre, deve essere assicurato che la detenzione dei rifiuti ritenuti conformi e quindi accettati in impianto, sia effettuata in aree idonee atte ad impedire contatti accidentali con il personale dell'impianto e a prevenire qualunque forma di dispersione ambientale. Si deve, inoltre, impedire qualsiasi manipolazione da parte degli operatori dei sacchi contenenti rifiuti e/o miscelazione dei rifiuti in ingresso.

Il controllo dovrà innanzitutto verificare che all'accettazione dei rifiuti questi abbiano caratteristiche compatibili con:

- il processo di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto
- gli altri rifiuti già in fase di conferimento al fine di evitare fenomeni di incompatibilità fisica e/o chimica e/o la loro diluizione

In particolare, il gestore dotato di Sistema di Gestione deve prevedere procedure operative atte a garantire la tracciabilità del rifiuto dal momento del conferimento in impianto fino alla produzione del prodotto (EoW) e definire nella procedura di accettazione gli eventuali contaminanti critici ed i relativi limiti in concentrazione compatibili con il processo e con la qualità finale del prodotto.

Modalità di accettazione del rifiuto in impianto

Il rifiuto, trasportato con idonei automezzi, entra nell'impianto di trattamento passando per il settore di accettazione. In tale area il rifiuto deve essere sottoposto a:

- pesatura e verifica del rispetto dei quantitativi massimi per lo stoccaggio previsti nell'autorizzazione dell'impianto;
- nel caso sia previsto il controllo dell'eventuale presenza di sostanze radioattive tramite adeguata strumentazione, periodicamente mantenuta e controllata.

I risultati delle verifiche devono essere registrati e archiviati. Qualora il personale addetto alle operazioni, in ingresso, a seguito di tali verifiche, valuti non idoneo e/o non trattabile in impianto il rifiuto conferito, l'automezzo con il carico viene respinto. Il diniego di accettazione deve, in ogni caso, essere annotato sul FIR.

5.4.1 Stoccaggio del rifiuto in ingresso

Al termine delle prime verifiche di accettabilità il rifiuto in ingresso viene conferito nell'area di stoccaggio, separata dalla zona accettazione e conforme alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità del rifiuto. L'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere distinta dalle aree destinate ai prodotti in uscita già sottoposti a trattamento (EoW) e, se presenti, dalle aree di "quarantena" (aree deposito rifiuti in ingresso o EoW in uscita in attesa di verifiche di conformità) e deve avere capacità adeguata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso secondo i quantitativi indicati nell'atto di autorizzazione dell'impianto. I tempi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso devono essere conformi a quanto autorizzato e, comunque, in linea con le previsioni della normativa vigente. Le aree di stoccaggio devono essere adeguatamente impermeabilizzate ed eventuali sversamenti dagli automezzi devono essere raccolti e convogliati separatamente. Devono, inoltre essere strutturate in modo da minimizzare le emissioni odorigene e le polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio del rifiuto.

Devono essere presenti adeguati sistemi di sicurezza antincendio, di cui deve essere garantita la manutenzione ed il controllo, i cui esiti devono essere opportunamente registrati ed archiviati.

L'ente di controllo in questa fase dovrà pertanto verificare l'adeguatezza delle aree di stoccaggio presenti e le procedure di gestione del rifiuto conferito nelle stesse.

L'attività ispettiva deve garantire la verifica del rispetto dei seguenti criteri:

- organizzazione di attività di formazione e addestramento del personale addetto all'accettazione del rifiuto (ad es. piano di formazione, ecc.);
- esame a campione della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso (autorizzazioni trasportatore, mezzo trasporto, scheda informativa rifiuto, FIR, classificazione e rapporti di prova di

caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, registro carico).

- controllo visivo a campione del carico di rifiuti in ingresso;
- verifica a campione sul registro di carico e scarico delle registrazioni di pesatura e dell'eventuale controllo radiometrico del carico in ingresso;
- verifica documentazione inerente controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- verifica aree di stoccaggio e di messa in riserva dei rifiuti che devono essere dedicate unicamente ed inequivocabilmente ad essi e strutturate in modo da impedire miscelazione anche accidentale dei rifiuti interessati dal trattamento di recupero con altri rifiuti;
- adozione di una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità dei carichi in ingresso;
- verifica-gestione dei carichi non conformi, anche in termini di aree di stoccaggio dedicate.

Le verifiche da parte dell'ente di controllo sui rifiuti in ingresso riguardano la conformità alle procedure di accettazione previste dall'autorizzazione dell'impianto e nel protocollo di accettazione rifiuti ove presente.

5.4.2 Congedo automezzo

L'automezzo, dopo lo scarico del rifiuto risultato conforme, deve essere sottoposto a nuova pesatura al fine di registrare la tara da parte dell'ufficio di accettazione (salvo i casi in cui la tara sia già nota). Nel caso di rifiuti trasportati in colli per i quali è prevista la pesatura diretta la valutazione della tara attraverso la seconda pesatura non è necessaria. La quantità in ingresso del rifiuto scaricato dovrà in ultimo essere registrata nel registro di carico e scarico, secondo le tempistiche di legge. Se previsto prima di uscire dall'impianto, l'automezzo deve essere bonificato con lavaggio delle ruote in apposita zona di lavaggio.

L'ente di controllo dovrà pertanto verificare le relative quantità in ingresso registrate sul registro di carico e scarico, constatando i relativi quantitativi di entrata e tara appositamente registrati.

Di seguito viene suggerita una lista di controllo con i principali argomenti da verificare relativi ai rifiuti in ingresso nel processo di recupero.

Tabella 5.1 - Controlli ordinari relativi ai rifiuti in ingresso

ARGOMENTO	CONTROLLI ORDINARI SUI RIFIUTI IN INGRESSO	DOCUMENTI DA CONTROLLARE (elenco esemplificativo)
Qualità dei rifiuti in ingresso nel processo di recupero	<p>Verifica delle modalità per monitorare la conformità dei rifiuti prima che ne sia accettato l'ingresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> documentazione relativa alla caratterizzazione dei rifiuti e/o alla sua origine (idoneità al processo di recupero e alle caratteristiche impiantistiche autorizzate, composizione chimica del rifiuto) criteri per l'accettazione dei rifiuti nell' impianto di recupero (schede descrittive, informative del produttore) 	<ul style="list-style-type: none"> Procedura di accettazione dei rifiuti (SG - Sistema di Gestione se prescritto dall'autorizzazione) Procedura e documenti relativi alla formazione e addestramento del personale Protocolli di caratterizzazione Documenti di laboratorio (RdP e verbali di campionamento) per ulteriore verifica analitica di base Registrazioni dei carichi Procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità
	<p>Verifica documenti del trasportatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> autorizzazioni (automezzo e trasportatore) scheda informativa del produttore dati di caratterizzazione del rifiuto (RdP, schede di sicurezza) 	<p>Autorizzazioni trasportatore e automezzo</p> <p>Documenti del produttore</p>
	<p>Verifica adeguatezza delle registrazioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la pesatura del carico controllo radiometrico se dovuto tara registrazioni manutenzioni e taratura strumentazione di ingresso rifiuti corretta registrazione sul registro di carico e scarico dei carichi in ingresso <p>Su registro di carico e scarico verifica adeguatezza delle registrazioni dei quantitativi in ingresso risultati idonei, con riferimento ai dati di ingresso e alle tempistiche di registrazione definite dalla normativa vigente</p>	<p>Documenti di registrazione carichi, eventuali verifiche radiometriche e controlli strumentazione in ingresso</p> <p>Registro di carico e scarico</p>

ARGOMENTO	CONTROLLI ORDINARI SUI RIFIUTI IN INGRESSO	DOCUMENTI DA CONTROLLARE (elenco esemplificativo)
Stoccaggio dei rifiuti in ingresso	Verifica aree di stoccaggio: <ul style="list-style-type: none">- rispetto capacità massima di stoccaggio autorizzata- adeguatezza strutturale delle aree- adeguata separazione dei rifiuti in ingresso da quelli in uscita- adeguata separazione dei rifiuti in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche	Autorizzazione Procedure di gestione aree stoccaggio rifiuti Lay out impiantistico

5.5 CONTROLLI SUL PROCESSO DI RECUPERO

L'autorizzazione dell'impianto di recupero/riciclaggio presuppone che l'attività abbia già superato una valutazione istruttoria della conformità del processo ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto condotta dall'autorità competente. L'obiettivo del controllo è la verifica della conformità del processo di recupero/riciclaggio con le prescrizioni introdotte nelle autorizzazioni, che derivano dalla necessità di garantire la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. La visita di controllo deve, dunque, iniziare richiedendo e valutando anche la documentazione disponibile presso l'operatore che possa consentire di attestare la conformità alle citate condizioni.

La prima verifica da effettuare riguarda la corrispondenza tra il lay out dell'impianto previsto nell'autorizzazione e la reale configurazione dello stabilimento in cui ha luogo il processo di recupero/riciclaggio. L'intero processo di recupero/riciclaggio deve essere ispezionato per verificare la conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e alle norme in materia ambientale.

Se nel processo di recupero/riciclaggio è presente una fase di miscelazione dei rifiuti, questa dovrebbe essere descritta in autorizzazione e nella procedura del Gestore, ivi compresi gli aspetti di sicurezza.

In linea di principio gli impianti di trattamento devono essere dotati di:

- una zona di conferimento/accettazione del rifiuto (pesa, controllo radiometrico e ufficio accettazione, lavaggio ruote)
- una zona di sosta degli automezzi in attesa della verifica di conformità documentale e visiva del rifiuto in ingresso
- una zona di stoccaggio dei rifiuti scaricati prima dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione

- un'area di processo ed eventuale pre trattamento
- una zona di stoccaggio del rifiuto trattato
- una zona di deposito del prodotto in uscita

L'impianto deve, inoltre, possedere un idoneo sistema di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionato e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia (qualora richiesto dall'autorizzazione), adeguate aree per la viabilità interna e adeguate strutture di servizio per la sicurezza dell'impianto.

L'ente di controllo deve pertanto verificare l'idoneità strutturale delle aree presenti e la presenza dei sistemi di raccolta acque, meteoriche e di prima pioggia (qualora richiesto dall'autorizzazione).

5.5.1 Operazioni di recupero/ riciclaggio

Le operazioni di recupero/riciclaggio devono essere compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata e garantire i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle specifiche tecniche di prodotto (norme UNI/EN/ISO).

I controlli sul processo di recupero/riciclaggio dovranno essere condotti sulla base dei parametri di processo e dei relativi valori soglia individuati dal provvedimento di autorizzazione. Il controllo dovrà accertare che l'impianto operi conformemente a detti parametri e valori soglia, valutando al contempo se gli stessi siano sufficienti a garantire il rispetto delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al comma 1 dell'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/006.

Viene suggerita la seguente lista di controllo esemplificativa e non esaustiva (tabella 5.2).

Tabella 5.2 – Controlli ordinari relativi al processo di recupero

ARGOMENTO	CONTROLLI ORDINARI	DOCUMENTI DA CONTROLLARE (elenco esemplificativo)
Operazioni di recupero (R)	<p>I diversi trattamenti devono essere coerenti con quanto prescritto nell'autorizzazione</p> <p>Le operazioni di recupero devono essere compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in ingresso</p>	Provvedimento di autorizzazione
Prestazioni ambientali generali	<p>Qualora prevista in autorizzazione verificare l'implementazione di un sistema di gestione della qualità e monitoraggio dei parametri di processo che influenzano l'ambiente, la salute e la qualità del prodotto per ogni fase della catena di processo.</p> <p>Qualora prevista in autorizzazione verificare l'implementazione di un sistema di gestione ambientale</p> <p>Verifica della presentazione della dichiarazione MUD relativa all'anno precedente e verifica della compilazione della Scheda Materiali prevista in tale dichiarazione</p> <p>Verifica Compilazione O.R.SO impianti qualora attivo</p>	<p>Provvedimento di autorizzazione</p> <p>Sistema di gestione</p> <p>Sistema di controllo da remoto (es. punti di controllo in continuo)</p> <p>Registro di carico e scarico dei rifiuti</p> <p>MUD</p> <p>O.R.S.O. impianti</p>

Tabella 5.3 – Controlli da valutare caso per caso

ARGOMENTO	CONTROLLI EVENTUALI DA VALUTARE CASO PER CASO SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO	DOCUMENTI DA CONTROLLARE (elenco esemplificativo)
Monitoraggio	Controllare l'ottemperanza del Gestore all'eventuale autocontrollo prescritto in autorizzazione	Relazione sugli autocontrolli secondo Autorizzazione
Emissioni diffuse	Nel caso sia stato prescritto in autorizzazione verificare ad esempio l'implementazione di un piano di gestione degli odori e l'uso di tecniche per ridurne l'impatto	Ad esempio Piano di gestione delle emissioni odorigene secondo Autorizzazione
Rumore e vibrazioni	Nel caso sia stato prescritto in autorizzazione verificare l'implementazione di un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni e l'uso di tecniche per ridurne l'impatto	Piano degli interventi di mitigazione del rumore e delle vibrazioni secondo Autorizzazione
Emissioni in aria e in acqua	Verificare la conformità dei punti di emissione e dei limiti di emissione in aria e in acqua secondo quanto prescritto in autorizzazione	Relazioni sugli autocontrolli Analisi di laboratorio secondo Autorizzazione Disegni progettuali dei punti di emissione
Emissioni da incidenti e inconvenienti	Verificare l'uso di tecniche per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di incidenti e inconvenienti, secondo quanto prescritto in autorizzazione	Presenza di procedure e di materiale (es kit per raccolta sversamenti)
Requisiti di processo	Verificare i requisiti di processo stabiliti nell'autorizzazione	Provvedimento di autorizzazione

5.6 CONTROLLI SUI PRODOTTI IN USCITA

I controlli sul prodotto in uscita, secondo le condizioni dell'art. 184-ter comma 1, devono riguardare la verifica che la sostanza o l'oggetto sia destinato per scopi specifici, che soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili al prodotto, secondo le disposizioni dell'atto autorizzativo.

La conformità del prodotto in uscita viene verificata in base a quanto disposto nell'atto autorizzativo. Il requisito relativo alla dichiarazione di conformità per gli impianti autorizzati caso per caso, secondo il comma 3 dell'art. 184-ter, è definito nell'atto autorizzativo e rappresenta, pertanto, uno dei criteri dettagliati da definire nei medesimi procedimenti autorizzatori ai sensi dello stesso comma.

I decreti nazionali di cui al comma 2 dell'art. 184-ter indicano regole precise per l'attestazione della cessazione della qualifica di un rifiuto con specifica tipologia di codice EER. Secondo tali decreti la cessazione della qualifica è attestata dal produttore, al termine del processo di recupero di ciascun lotto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identificazione del lotto dipende dalle caratteristiche merceologiche, chimico – fisiche dell'EoW stesso e dal processo di trattamento; la definizione del lotto deve essere proposta dal Gestore in fase di istruttoria e valutata e assentita dall'Autorità Competente in autorizzazione.

In relazione alla necessità di definire quando, dopo un trattamento di recupero, un oggetto o una sostanza rispetta i criteri EoW, le *"Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 on waste"* precisano che è la regolamentazione, relativa alla specifica tipologia di rifiuto, che definisce detti criteri e che stabilisce il momento in cui non si applica più la norma sui rifiuti. In via generale gli Stati Membri possono stabilire il momento in cui i rifiuti cessano di essere rifiuti in diversi punti della catena: dopo il processo, dopo la

caratterizzazione, quando il materiale viene venduto e lascia l'installazione.

I decreti nazionali, come ad esempio il DM 14 febbraio 2013, n. 22 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*, il DM 28 marzo 2018, n. 69, *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* e il DM n. 62 del 15/05/2019 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (PAP)"*, stabiliscono che l'applicazione della normativa sui rifiuti termina quando il processo di recupero si è concluso ed il materiale risultante è stato verificato e certificato come prodotto dal produttore attraverso l'emissione della dichiarazione di conformità.

Nel caso di autorizzazioni ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 "caso per caso" dunque l'indicazione del momento in cui il rifiuto cessa di essere tale è individuata dal provvedimento di autorizzazione.

5.6.1 Cessazione della qualifica di rifiuto

Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti, individuati dall'atto di autorizzazione, deve essere accertato per ciascun lotto prodotto. La dimensione del lotto deve essere definita "caso per caso" nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa.

La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dall'autorizzazione comporta, per il detentore, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In tali casi dovrà essere presente una procedura di gestione dei lotti non conformi.

La verifica deve accertare:

- la conformità del lotto a quanto prescritto in autorizzazione
- la conformità attestata dal produttore tramite la verifica, ove pertinente, analitico-strumentale di un campione del materiale per ogni lotto prodotto con le modalità definite nello specifico atto autorizzativo, confrontando i risultati analitici con i valori limite imposti dallo stesso
- che le analisi siano eseguite da un laboratorio che applichi metodi di prova ufficiali adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, accreditato se del caso per le prove di interesse, secondo quanto disposto nell'atto autorizzativo;
- che il campione sia conservato per il tempo indicato nell' autorizzazione, tempo che deve tener conto delle possibilità di alterazione del campione stesso.
- che le modalità di conservazione del campione siano tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prodotto e consentire l'eventuale ripetizione delle analisi.

È, inoltre, opportuno verificare che il lotto di materiale sia stato opportunamente definito in base alla tipologia di rifiuto in ingresso, alle caratteristiche del materiale e alla potenzialità dell'impianto, in modo che lo stesso possa dirsi effettivamente rappresentativo del processo di produzione dell'EoW.

5.6.2 Stoccaggio provvisorio del materiale che ha cessato di essere rifiuto presso l'impianto di produzione

Un prodotto che soddisfa i criteri di qualità, ma non trova una destinazione finale (domanda o mercato) è uno scenario che va verificato tenendo in considerazione l'eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.

L'elemento che deve essere verificato è, quindi, il tempo di conservazione del "prodotto" presso l'impianto dopo che il processo di recupero/riciclaggio è dichiarato concluso e il materiale viene certificato come prodotto dal produttore (gestore dell'impianto), secondo quanto indicato al paragrafo 4.3.

In attesa di avvio allo specifico utilizzo, l'oggetto o la sostanza possono essere depositati presso l'impianto di produzione, nelle aree espressamente individuate, ove siano prescritti precisi limiti quantitativi e temporali nell'autorizzazione. Nel caso in cui l'autorizzazione non individui esplicitamente tali limiti, come indicato nel paragrafo 4, la verifica deve appurare, sulla base della documentazione fornita dal gestore, se le modalità di stoccaggio dei prodotti (con riferimento a limiti quantitativi e temporali), rilevata in fase di controllo, è compatibile con l'avvio all'utilizzo indicato nell'autorizzazione oppure se si protrae ingiustificatamente

5.6.3 Attività ispettiva del prodotto in uscita

L'attività ispettiva dovrà garantire che il prodotto generato dal trattamento sia conforme alle disposizioni autorizzative e legislative al tempo stesso, ovvero il prodotto deve rispondere ai requisiti dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06.

Le analisi sui campioni effettuate dal produttore sono eseguite con metodiche e parametri fissati dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e stabilite sulla base dell'origine e dello stato fisico del rifiuto nonché degli utilizzi delle sostanze e degli oggetti recuperati.

Gli esiti delle analisi effettuate dal produttore su un campione producono effetti per la qualificazione

dell'intero lotto di produzione. Per ogni lotto il produttore effettua il prelievo di un campione

In particolare, nell'ambito della verifica ispettiva dovranno essere verificati:

- i verbali di campionamento, che dovranno riportare la metodica di campionamento utilizzata ed i quantitativi utilizzati. Entrambi dovranno essere conformi alle disposizioni autorizzative;
- i rapporti di prova delle analisi effettuate, tenendo presente la corrispondenza tra i lotti di produzione e le relative analisi effettuate. Nei rapporti di prova dovranno essere verificati i valori in concentrazione dei parametri indagati e la conformità con i valori limite imposti, l'utilizzo di metodi analitici riconosciuti e/o richiesti nell'autorizzazione, il rimando allo specifico verbale di campionamento ed il rispetto della frequenza di analisi secondo i dettami dell'autorizzazione;
- le registrazioni dei controlli manutentivi e di taratura della strumentazione utilizzata.

Dovranno, inoltre, essere resi disponibili all'ente di controllo le dichiarazioni di conformità di ciascun lotto di produzione, come disposto nell'atto autorizzativo; le informazioni ivi contenute dovranno essere corrispondenti ai dati presenti nei relativi rapporti di prova. È opportuno infine verificare a campione che tutte le movimentazioni del prodotto in uscita siano registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all'interno dell'impianto di recupero.

5.6.4 Conformità alle norme di riferimento del prodotto

Il prodotto ottenuto dal recupero dovrà rispondere alle verifiche prestazionali stabilite nell'autorizzazione in conformità alle norme tecniche specifiche che disciplinano gli analoghi prodotti in base alla specifica destinazione d'uso.

L'ente di controllo dovrà verificare che il produttore del materiale abbia eseguito le prove di conformità previste dagli specifici standard tecnici di riferimento ai fini della corretta immissione sul mercato, anche in termini di impatti ambientali.

Di seguito si riassumono le fasi da prevedere (tabella 5.4).

Tabella 5.4 – Verifiche di conformità del prodotto

ARGOMENTO	COSA CONTROLLARE SUL PRODOTTO IN USCITA	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
Verifiche di conformità sul prodotto	<p>Indagini analitiche sui lotti del prodotto effettuate secondo le disposizioni della specifica autorizzazione.</p> <p>I risultati devono essere confrontati con i valori limite imposti per gli specifici parametri</p>	<p>Verbali di campionamento Rapporti di prova Registrazioni taratura e manutenzione della strumentazione adibita allo scopo Accreditamento laboratorio per le prove specifiche, se del caso, secondo quanto prescritto in autorizzazione Autorizzazione</p>
	<p>I controlli sono eseguiti sui campioni dei lotti secondo le modalità indicate dalle autorizzazioni in conformità alle norme tecniche vigenti e nell'autorizzazione (es Norma per il campionamento UNI EN 10802:2013). Il campione va conservato per un tempo specificato in autorizzazione</p> <p>Corretta conservazione ed identificazione dei campioni di ogni lotto di produzione al fine della verifica delle tempistiche di conservazione, come disposte dall'autorizzazione</p>	<p>Autorizzazione</p>
	<p>Ad esito dei controlli previsti sul materiale in uscita dal trattamento deve essere dichiarata o meno la conformità del prodotto tramite apposita documentazione, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione. Verificare l'emissione della dichiarazione di conformità per ciascun lotto.</p>	<p>Dichiarazione di conformità sui lotti di produzione, come previsto nell'atto autorizzativo Autorizzazione</p>
	<p>La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dall'autorizzazione comporta, per il detentore, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i</p> <p>Procedura di gestione delle non conformità riscontrate nel prodotto</p>	<p>Procedura di gestione delle non conformità riscontrate nel prodotto Autorizzazione</p>

ARGOMENTO	COSA CONTROLLARE SUL PRODOTTO IN USCITA	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
Prodotto in uscita	<p>Identificazione del fine ciclo: verifica della corretta gestione del deposito del materiale prodotto, in attesa di essere spedito sul mercato, in termini di tempistiche, di quantitativi depositati e di modalità di stoccaggio nelle relative aree con riferimento alla perdita delle caratteristiche di prodotto</p> <p>Conformità strutturale delle specifiche aree che devono in ogni caso essere separate dai rifiuti in entrata. Condizioni di conservazione dei materiali tali da non modificare la qualità del prodotto</p>	Autorizzazione
	<p>Per la sostanza o l'oggetto deve esistere un mercato o una domanda</p> <p>Il prodotto deve essere utilizzato per gli usi indicati nell'autorizzazione</p>	<p>Elenco utilizzatori del prodotto</p> <p>Registro delle imprese</p> <p>Bolle di accompagnamento dei prodotti verso gli utilizzatori identificati</p> <p>Contratti di vendita</p> <p>Autorizzazione</p>
Conformità alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184 ter, agli standard tecnici e alle norme ambientali, atti a verificare che la sostanza o l'oggetto non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana	<p>Verificare la conformità alla legislazione sui prodotti (standard tecnici, norma ISO, EN ecc) o altri documenti commerciali pertinenti che descrivono o regolano la qualità del prodotto da immettere sul mercato.</p> <p>Verificare i risultati analitici, laddove previste soglie di tolleranza per la verifica di conformità del prodotto.</p>	<p>Documenti che accompagnano i prodotti consegnati sul mercato</p> <p>Rapporti di prova</p> <p>Autorizzazione</p>
	<p>Verificare la conformità alle norme ambientali indicate nell'autorizzazione, tali da stabilire che l'uso della sostanza non comporta impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p>	<p>Documenti che dimostrano tale requisito (concentrazione di sostanze pericolose, test di cessione ...)</p> <p>Autorizzazione</p>

ARGOMENTO	COSA CONTROLLARE SUL PRODOTTO IN USCITA	DOCUMENTI DA CONTROLLARE
Sistema di gestione	<p>Qualora prescritto in autorizzazione, il produttore dovrebbe dotarsi di un sistema di gestione e controllo interno che definisca le modalità di conduzione del processo produttivo del rifiuto recuperato (prodotto) in conformità alle disposizioni autorizzative.</p> <p>Il sistema di gestione e controllo, per garantire la tracciabilità del rifiuto, deve includere procedure operative che descrivano tutto l'iter del rifiuto, dal suo conferimento nell'impianto di recupero fino alla produzione del prodotto finale e suo invio al successivo ciclo produttivo di altri utilizzatori.</p>	<p>Procedure operative per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità processo produttivo EoW; - conferimento prodotto in uscita; - gestione rapporti con i successivi utilizzatori del prodotto tali da garantire che i materiali ottenuti siano effettivamente utilizzati in un ciclo produttivo, ovvero esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto. <p>Qualora l'impresa risulti registrata ai sensi del Regolamento n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) o certificata UNI EN ISO 14001 le informazioni sul processo EoW devono essere rilevabili dalla relativa documentazione.</p>

5.7 SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

Le fasi procedurali del controllo ai sensi dell'art. 184-ter possono essere così sintetizzate:

- il controllo è eseguito dall'ISPRA o dall'ARPA/APPA delegata secondo il campione estratto ogni semestre dall'elenco delle autorizzazioni comunicate sul REcer dalle Autorità Competenti;
- ad esito del controllo dovrà essere redatta una scheda sintetica (Tabella 6.1) delle attività svolte con apposita relazione in caso di non conformità;
- gli esiti della verifica vanno comunicati ad ISPRA ed all'Autorità competente in tempi utili, tali da consentire ad ISPRA la redazione e la trasmissione al MiTE entro il 31 dicembre, della relazione annuale sui controlli svolti, quindi non oltre 60 gg dalla conclusione della verifica ispettiva (comma 3-sexies).

Sono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi e quelli di altra natura, differenti e ulteriori, previsti dalla legge, compresi quelli attivati in caso di accertata non conformità della gestione degli impianti agli atti autorizzatori rilasciati e/o alle norme vigenti.

6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA

Di seguito si riporta la scheda da compilare ed inviare ad ISPRA della relazione annuale sui controlli svolti gli esiti ispettiva svolta. Al fine della predisposizione da parte di ISPRA devono essere inviati entro 60 gg dalla conclusione della visita ispettiva.

Tabella 6.1 – Tabella di sintesi esiti di controllo

Autorità Competente	Regione / Provincia / Città metropolitana/Altro
Organo ispettivo	ARPA/APPA.....
Data visita ispettiva	Dal ... al
Tipologia di impianto	Descrizione
Ragione sociale	
Sede unità locale	
Tipologia autorizzazione	Indicare l'articolo di riferimento del D.lgs. 152/06 (artt. 208, 209, 211, titolo III bis parte seconda) Indicare se trattasi di atto nuovo, di rinnovo o di modifica con indicazione della modifica richiesta
Procedimento EoW	Sintesi input-output
Campionamenti	SI - NO Se SI indicare la matrice interessata e gli esiti dei controlli analitici condotti
Verifiche rifiuti in ingresso	Sintesi attuazione/status e criticità
Verifiche sul processo/tecnica di trattamento	Sintesi attuazione/status e criticità
Verifiche sui criteri di qualità del prodotto, compresi i VLE	Sintesi attuazione/status e criticità
Verifiche sui sistemi di gestione che dimostrano il rispetto dei criteri EoW	Sintesi attuazione/status e criticità
Verifiche dichiarazione di conformità	Sintesi attuazione e criticità
Violazioni amministrative a carico del gestore	SI - NO Se SI, breve descrizione della non conformità
Violazioni penali a carico del gestore	SI - NO Se SI, breve descrizione della non conformità
Condizioni/prescrizioni per il gestore	Indicare le azioni proposte alle Autorità Competenti per il superamento delle non conformità/criticità riscontrate e le eventuali successive verifiche per la risoluzione

Si propone, inoltre, la seguente scheda di accompagnamento alla comunicazione delle autorizzazioni nuove, riesaminate o rinnovate dopo la data di entrata in vigore della Legge. n. 128/2019. Tale

comunicazione, dal 1/10/2021, deve essere registrata nel registro nazionale delle autorizzazioni rilasciate (REcer) di cui all'art. 184 ter comma 3 septies.

Tabella 6.2 – Tabella comunicazione di cui all'art. 184 ter comma 3 bis, per le autorizzazioni nuove, riesaminate o rinnovate

Scheda accompagnamento autorizzazione	
Ragione sociale	
Sede unità locale	
Tipologia autorizzazione	Indicare l'articolo di riferimento del d.lgs. 152/06 (artt. 208, 209, e 211, Titolo III bis parte II del d.lgs. 152/06) Es 208
Data di rilascio autorizzazione	
Scadenza autorizzazione	
Nuovo impianto Impianto mobile Rinnovo/riesame Modifica	
Processo di recupero	Breve descrizione
EER coinvolti in recupero	
Utilizzi previsti	
EoW	Descrizione e norma tecnica riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo

